

N. 3143

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUCCIERO e CARUSO Antonino**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1998**

---

Modifica all’articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall’obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il buon senso dovrebbe sempre fare aggio sui formalismi tecnico-burocratici che spesso hanno intralciato lo sviluppo della nostra Nazione, creando al contempo intollerabili iniquità.

Ci si chiede pertanto se non sia arrivato il momento di provvedere a rimuovere tali iniquità, dappoiché queste non sono nemmeno giustificate da esigenze politiche.

Il caso che si offre alla vostra attenzione e al vostro buon senso è quello dei radiotecnici e riparatori di apparecchi ed impianti televisivi.

Essi infatti, per effetto della necessaria detenzione nei loro laboratori di apparecchi televisivi al fine della loro riparazione, sono

considerati, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, obbligati al pagamento del canone RAI.

Invece, non v'è alcun dubbio sul fatto che la visione parziale, episodica e frammentaria dei programmi RAI, necessitata dal dovere professionale di effettuare *test* sulla loro ricezione, non giustifica un canone al cui pagamento è invece obbligato chi esercita la «facoltà» (e non l'obbligo) di acquistare un apparecchio televisivo per suo diletto o informazione o comodità.

Approvando l'articolo che segue il Parlamento mostrerà di saper interpretare le esigenze di tutti i rappresentanti, rimediando a residui e scorie di legislazione mal interpretata.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Chi detiene uno o più apparecchi televisivi in ragione della sua professione e sia professionalmente abilitato alla riparazione dei medesimi, avendo acquisito le necessarie autorizzazioni amministrative, è esonerato dal pagamento del canone di abbonamento di cui al presente articolo».

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

